

Fondato
sul lavoro.
Scritti per
Stefano Musso

a cura di
Fabrizio Loreto
Gilda Zazzara

aA ccademia
university
press



Stefano Musso è lo storico italiano che ha dato continuità agli studi di storia del lavoro dagli anni settanta ad oggi, coltivandoli anche in stagioni di generale disinteresse da parte della cultura accademica e politica. Dai primi studi sugli operai torinesi del primo Novecento alla *Storia del lavoro in Italia dall'Unità ad oggi* (2002), fino ai contributi più recenti, Musso ha tenuto aperta e continuamente rinnovato una tradizione di ricerca rigorosa e appassionata sui mondi operai e dell'impresa, sul movimento sindacale e sulle politiche pubbliche del lavoro. In questi saggi raccolti in occasione del suo pensionamento da professore dell'Università di Torino, studiosi e studiosi di diverse generazioni rendono omaggio al suo insegnamento scientifico e umano, in un tributo che è anche un impegno a continuare nel solco da lui tracciato.

aA

PROSPETTIVE STORICHE

Studi e ricerche

collana diretta da
Gianluca Cuniberti

comitato scientifico

**Filippo Carlà-Uhink, Jean Yves Frétigné, Jean-Louis Gaulin,
Anna Guarducci, Girolamo Imbruglia, Manuela Mari,
Michel Perrin, Luca Peyronel, Claude Pouzadoux,
Margarita Pérez Pulido, Serena Romano**

**Fondato
sul lavoro.
Scritti per
Stefano Musso**

**a cura di
Fabrizio Loreto
Gilda Zazzara**

aA

Fondato
sul lavoro.
Scritti per
Stefano Musso

aA

La pubblicazione del presente volume è stata realizzata
con il contributo del Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino

© 2022
Accademia University Press
via Carlo Alberto 55
I-10123 Torino



prima edizione italiana: dicembre 2022
isbn 979-12-5500-032-7
edizione digitale www.aAccademia.it/fondato-sul-lavoro

book design boffetta.com

Accademia University Press è un marchio registrato di proprietà
di LEXIS Compagnia Editoriale in Torino srl

Rappresentanza, conflitto e partecipazione**Da un secolo all'altro:**

leggere il lavoro industriale Pietro Causarano 3

**Paradigma conflittualista, corporatismo delle regole,
storia del lavoro** Laura Cerasi 16

La centralità del sindacato Fabrizio Loreto 27

**Le relazioni industriali: insegnamenti
dai casi Fiat e Olivetti** Paolo Raspadori 40

**La democrazia nella fabbrica: il Consiglio di gestione
della Olivetti** Cristina Accornero 50

**Visioni dello sciopero negli anni
del dopoguerra** Gian Primo Cella 63

Mercato del lavoro e culture dei lavoratori

**Culture della transizione: artigiani
e operai di mestiere** Anna Pellegrino 79

Lavoratrici e culture del lavoro Alessandra Pescarolo 95

**Un bagaglio che attraversa la storia:
il produttivismo** Stefano Bartolini 110

Le culture operaie nei "trenta gloriosi" Lorenzo Bertucelli 126

**Collocamento, istituzioni, migrazioni: il governo
del mercato del lavoro** Stefano Gallo 140

Immigrazione, lavoro, storia del lavoro Michele Colucci 159

Città, territori e industria

**La città dell'industria: dal decollo
al boom economico** Enrico Miletto 175

**Traiettorie divergenti. Torino e Milano nel secolo
dell'industria** Giorgio Bigatti 188

**Deindustrialization: Thoughts on the Ruhr in Germany
and the North-Western Triangle in Italy** Stefan Berger 201

**Plaidoyer pour une histoire croisée du travail
entre la France et l'Italie** Xavier Vigna 213

Ricerca scientifica e impegno culturale

**Gli operai di Torino: composizione di classe, scioperi
e organizzazione degli operai torinesi dall'età giolittiana
al "biennio rosso"** Marco Scavino 227

Stefano Merli e l'esperienza di «Classe»	Maria Grazia Meriggi	240
<i>Tra fabbrica e società: una svolta di fine secolo per la storia del lavoro in Italia?</i>	Michele Nani	249
Storia d'Italia e storia del lavoro. Il "riformismo" storiografico di Stefano Musso	Luca Baldissara	259
Memoria e cultura del lavoro a Torino: la nascita di Ismel	Marcella Filippa	272
La fondazione e la presidenza della Società italiana di storia del lavoro (Sislav)	Andrea Caracausi	283
Li chiamiamo operai perché hanno un padrone. Intervista a Stefano Musso	Gilda Zazzara	295

Ho incontrato per la prima volta Stefano Musso a Reggio Emilia, nel 2007 se il ricordo non è ingannevole, in occasione della discussione di un volume collettaneo sul tema del nesso fra democrazia e conflitto sociale nella storia d'Italia, a cui avevo contribuito¹. Dubito che l'incontro – di cui peraltro non trovo traccia – sia rimasto nella sua memoria: lo scambio di vedute non si era svolto nel segno della consonanza, ognuno poi conservando la propria lettura delle cose.

Da parte mia, conoscevo le sue ricerche solo in parte: mi ero concentrata soprattutto sui suoi studi sulle vertenze industriali del primo e del secondo dopoguerra², seguen-

1. Si trattava di L. Baldissara (a cura di), *Democrazia e conflitto. Il sindacato e il consolidamento della democrazia negli anni Cinquanta*, FrancoAngeli, Milano 2006. Per non appesantire la trattazione, per tutti i riferimenti bibliografici non espressamente richiamati rinvio al mio saggio ivi contenuto (*Corporatismo e contrattazione collettiva. Intorno a culture e ideologie delle relazioni industriali nella storia d'Italia*, pp. 69-95), e insieme a L. Cerasi, *Contratto collettivo o stato giuridico? Il dibattito fra gli impiegati in età giolittiana*, in G. Melis (a cura di), *Nelle tasche degli impiegati. Retribuzioni e stili di vita della burocrazia italiana nell'Ottocento e Novecento*, Bononia University Press, Bologna 2004, pp. 211-246.

2. Come S. Musso, *Le relazioni industriali alla Fiat*, in C. Annibaldi, G. Berta (a cura di), *Grande impresa e sviluppo italiano. Studi per i cento anni della Fiat*, il Mulino, Bologna 1999, pp. 165-231.

do una pista di ricerca che muoveva da un interesse per le risposte politiche e istituzionali che presso la classe politica e dirigente si profilavano di fronte all'affermarsi del lavoro organizzato. Avevo infatti iniziato ad esplorare la lenta emersione delle istanze di riconoscimento e normazione della contrattazione collettiva durante l'età giolittiana, nell'ipotesi che i modi e le forme in cui venivano a determinarsi potessero indicare quale spazio andava acquistando la rappresentanza del lavoro all'interno di un quadro di istituzioni liberali ancora vitali. Nella prospettiva della sanzione pubblicistica data alla contrattazione collettiva nel quadro della Mobilitazione industriale prima, e della burocratizzazione autoritaria operata dal fascismo con le leggi sindacali e corporative del 1926 poi, mi sembrava valesse la pena indagare più a fondo il momento in cui, durante il periodo giolittiano, erano state prese in considerazione soluzioni diverse.

In particolare, mi ero interessata alla ricostruzione della discussione di posizioni contrattualistiche in materia di pubblico impiego sviluppate prima e dopo il conferimento dello stato giuridico sancito per gli impiegati statali dalla legge 22 dicembre 1908, n. 693. L'ipotesi stessa di prendere in considerazione l'applicazione del modello contrattuale all'impiego pubblico comportava una revisione della radicata tradizione giuridica che distingueva le sfere dell'azione statale e dell'attività dei privati in campi distinti, contraddistinti l'uno dall'esercizio dell'autorità, l'altro dalle relazioni regolate dal Codice civile. Ritenevo che tale contrasto fosse effetto della forza di attrazione esercitata dalla potenza crescente dell'organizzazione sindacale, che in quel torno d'anni dal campo industriale andava estendendosi al mondo impiegatizio attraverso la diffusione del modello federativo, alimentando la riflessione sul suo ruolo nella ridefinizione dell'assetto delle istituzioni statuali in una società in trasformazione: non ancora l'idea di Stato sindacale, insomma, ma i suoi esordi.

In estrema sintesi, a costo di schematizzare – perché il punto è come questo percorso si sia incrociato con le ricerche di Musso – nell'arco del primo decennio del secolo scorso il sindacalismo amministrativo, relativamente alla natura privatistica o pubblicistica del rapporto d'impiego, aveva descritto una non lineare parabola che muoveva da

una posizione “contrattualistica” favorevole alle garanzie della legge comune³, che poi si allineava, al volgere del decennio, con la soluzione pubblicistica e filo-burocratica dello stato giuridico, ben illustrata da una contemporanea messa a punto del giurista Mario D’Amelio sullo stato della discussione sulla contrattazione collettiva⁴. Le prime ricerche sul tema hanno letto tale allineamento come una sconfitta del socialismo riformista, che aveva cercato di costruire un terreno di convergenza fra movimento dei lavoratori e pubblico impiego attraverso il sindacalismo amministrativo coniugato all’obiettivo di riforma “democratica” dell’amministrazione, e che invece, passando attraverso la legge sullo stato giuridico degli impiegati voluta da Giolitti, finiva per rinunciarvi, rifluendo in ristretti confini particolaristici⁵.

Dall’esame ravvicinato dei dibattiti svolti nel primo e soprattutto nel secondo congresso dei probiviri – l’istituto conciliativo delle controversie industriali, formato da giudici non togati eletti sui luoghi di lavoro in rappresentanza dei lavoratori e degli industriali creato nel 1893 sul modello dei francesi *Conseils des prud’hommes* – emergevano invece altri due aspetti, che dal mio punto di vista costituivano altrettante indicazioni di ricerca. Nel corso del primo decennio

3. Cfr. *IV Congresso Nazionale degli Impiegati Civili* (29, 30 settembre - 1, 2 ottobre 1901), Resoconto sommario pubblicato a cura dell’Associazione generale degli impiegati civili di Firenze, Tip. Civelli, Firenze 1901, p. 13.

4. M. d’Amelio, *Sulla natura giuridica dei regolamenti di tariffa*, «Rivista di diritto pubblico», 1911, n. 1, pp. 209-229.

5. Contravvenendo a quanto dichiarato in nota 1, richiamo in ordine cronologico i primissimi studi sul tema, che hanno fissato il solido paradigma interpretativo per le ricerche successive: U. Romagnoli, *La IX sessione del Consiglio superiore del lavoro. Per una storia del diritto sindacale*, «Studi storici», 1971, n. 2, pp. 356-365; A. Caracciolo, S. Cassese, *Ipotesi sul ruolo degli apparati burocratici nell’Italia liberale*, «Quaderni storici», 1971, n. 18, pp. 601-608; S. Cassese, *L’amministrazione dello Stato liberale-democratico*, «Quaderni storici», 1972, n. 20, pp. 243-250; U. Romagnoli, *Le origini del pensiero giuridico-sindacale in Italia*, in Id., *Lavoratori e sindacati tra vecchio e nuovo diritto*, il Mulino, Bologna 1974, pp. 123-186; S. Cassese, *Giolittismo e burocrazia nella «cultura delle riviste»*, in *Storia d’Italia. Annali*, n. 4, *Intellettuali e potere*, a cura di C. Vivanti, Einaudi, Torino 1981, pp. 475-549; G. Monteleone, *Una magistratura del lavoro: i collegi dei probiviri dell’industria 1883-1911*, «Studi storici», 1977, n. 1, pp. 87-123; G. Vardaro, *L’inderogabilità del contratto collettivo e le origini del pensiero giuridico-sindacale*, «Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali», 1979, n. 4, pp. 537-584; G. Melis, *Burocrazia e socialismo nell’Italia liberale. Alle origini dell’organizzazione sindacale del pubblico impiego (1900-1922)*, il Mulino, Bologna 1980, pp. 50-52, 65-66 e pp. 89 sgg.; R. Romanelli, *Sulle carte interminate. Un ceto di impiegati tra privato e pubblico: i segretari comunali in Italia, 1860-1915*, il Mulino, Bologna 1989, pp. 275 sgg.

del secolo si erano moltiplicate discussioni, inchieste e anche proposte di legge sull'estensione alle controversie collettive delle competenze dei Collegi dei probiviri, che in materia di contratto di lavoro erano invece limitate a vertenze individuali e di valore esiguo. Nel 1902 era stata tentata dai ministri Cocco Ortu e Baccelli una prima proposta di composizione delle vertenze collettive attraverso l'arbitrato e la conciliazione con intervento dei Collegi dei probiviri⁶. La regolamentazione della contrattazione collettiva attraverso l'estensione della competenza dei probiviri era stata oggetto di un'inchiesta promossa dall'Ufficio del lavoro⁷, sulla base della quale Filippo Turati avrebbe proposto, in sede di Consiglio superiore del lavoro, di coniugare appunto la riforma della magistratura probivirale al riconoscimento del contratto collettivo⁸. Tale orientamento emergeva anche dal primo congresso nazionale dei probiviri, tenuto a Milano nel febbraio 1907, la cui indicazione per la trasformazione dei Collegi probivirali in una magistratura del lavoro con competenze sulla contrattazione collettiva sarebbe stato raccolto dal progetto di legge Orlando-Cocco Ortu del 1909, peraltro non attuato⁹.

aA

Il secondo congresso del maggio 1911 a Roma sarebbe stato inteso come momento di verifica delle funzioni dei Collegi dei probiviri, a quasi vent'anni dalla loro istituzione, a fronte dei provvedimenti legislativi intercorsi. Come osservava il riformista Emilio Caldara, «se l'attività giudicante dei probiviri è stata determinata dalla insufficienza legislativa in materia di contratto di lavoro, è ovvio che, quando la legislazione abbia raggiunto in questo campo un grado di relativa perfezione, l'opera dei probiviri perderebbe non poco di estensione e moltissimo di importanza».

19

6. Una successiva proposta di legge di iniziativa parlamentare presentata da Angiolo Cabrini sull'estensione delle materie di competenza dei collegi probivirali non prevedeva invece il loro diritto di intervento nelle controversie collettive, subordinato alla richiesta volontaria delle parti.

7. Cfr. Ufficio del lavoro, *I probiviri industriali. Inchiesta per la riforma della legge 15 giugno 1903*, Roma 1904.

8. Ufficio del lavoro, *Atti del Consiglio superiore del lavoro. Seconda sessione ordinaria. Marzo 1904*, relazione di Filippo Turati approvata dal Comitato permanente al Consiglio superiore, Roma 1904, pp. 20-40. Si veda ora P. Passaniti, *Filippo Turati giuslavorista. Il socialismo nelle origini del diritto del lavoro*, Lacaia, Manduria-Bari-Roma 2008.

9. *Primo congresso nazionale dei probiviri italiani* (Milano 12, 13, 14 febbraio 1907), Milano 1907.

A suo giudizio, «segni certi della realizzazione di questo pericolo per l'avvenire dell'istituto probivirale» erano dati dalla «resistenza ostinata all'estensione dell'Istituto nei riguardi dei lavoratori dello Stato»¹⁰; ma Melchiorre Cesura, che svolgeva una relazione in merito, proponeva di estenderne la competenza ai soli lavoratori manuali, lasciando intatte per i funzionari le garanzie dello stato giuridico, considerandole maggiori rispetto al modello contrattuale¹¹. E proprio l'estensione dello stato giuridico anche all'impiego privato – con la contrarietà di Luigi Einaudi che vi ravvisava una tappa del processo di “burocratizzazione” delle relazioni sociali in corso in età giolittiana – sarebbe stata oggetto di una proposta di legge del 1912 a firma di Vittorio Emanuele Orlando.

Nonostante il carattere tecnico della discussione, che qui non è possibile ricostruire, il tema non era affatto marginale, né circoscritto ad ambiti ristretti. Il dibattito sull'ampliamento delle funzioni dello Stato amministrativo evocava le contemporanee esperienze del sindacalismo francese e le soluzioni avanzate dalla scuola “realista” di diritto pubblico nel senso di una progressiva corporativizzazione dei rapporti di lavoro, a cui, da Joseph Paul-Boncour a Paul Duguit, ricorrevano frequenti richiami.

Il punto in cui la ricostruzione del nesso fra riforma dell'istituto probivirale e regolamentazione della contrattazione collettiva incrociava le ricerche di Musso non erano, tuttavia, le implicazioni nella disciplina giuridica¹², ma il riflesso nella rappresentanza del lavoro. Per avere validità effettiva, l'esecuzione del contratto collettivo doveva essere garantita da forti organizzazioni sindacali, secondo il modello tradeunionistico del *closed shop*, ossia del tendenziale monopolio della rappresentanza dei lavoratori a livello di fabbrica da

10. Maic, Ufficio del lavoro, *Atti del secondo Congresso dei probiviri italiani* (Roma, 16-19 maggio 1911), Officina poligrafica italiana, Roma 1911, relazione di Emilio Caldara, *La giurisprudenza probivirale e la legislazione sul contratto di lavoro*, pp. 37-38.

11. *Atti del secondo Congresso dei probiviri italiani* cit., relazione di Melchiorre Cesura, Estensione della competenza probivirale ai lavoratori dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e delle Opere pie, p. 59.

12. Sul punto si vedano, tra i lavori di G. Cazzetta, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano 2007, e *Contratto e status. Uguaglianze e differenze fra Otto e Novecento*, in L. Solidoro (a cura di), *Diritto e controllo sociale. Persone e status nelle prassi giuridiche*, Giappichelli, Milano 2019, pp. 85-112. Inoltre U. Romagnoli, *Giuristi del lavoro nel Novecento italiano. Profili*, Ediesse, Roma 2018.

parte del sindacato firmatario e garante dell'accordo nei confronti della controparte. L'esercizio di tale monopolio della rappresentanza ai fini della contrattazione portava con sé, inevitabilmente, il tema del riconoscimento giuridico delle associazioni sindacali, per la cui obbligatorietà spingeva quella parte del movimento sindacale che aspirava a guadagnare una deputazione politica diretta attraverso la costituzione di un Partito del lavoro¹³. A cui si opponeva la contrarietà di larghi settori del movimento socialista, timoroso che una codificazione legislativa della materia contrattuale collettiva vincolata al riconoscimento giuridico dei sindacati, tenendo conto dell'attitudine repressiva di forze dell'ordine e magistratura verso i conflitti di lavoro, non costituisse tanto uno strumento per l'assunzione di funzioni pubblicistiche da parte delle organizzazioni sindacali all'interno stesso degli ordinamenti amministrativi, quanto si risolvesse in uno strumento di limitazione dell'azione sindacale: emblematicamente, nell'organo della Cgdl la proposta veniva commentata negativamente con l'alternativa *O registrazione... o carabinieri*¹⁴.

aA La lettura di questa vicenda ha trovato una sistemazione nella *Storia del lavoro* di Musso, che pone l'accento non tanto sulla magistratura probivirale e la sua estensione, quanto sulla centralità del collocamento. Polo di alimentazione della conflittualità industriale, e insieme terreno d'elezione su cui la legislazione riformista avrebbe imperniato «il fulcro di un nuovo tessuto istituzionale»¹⁵, Musso considerava, sulle orme di Giovanni Montemartini, il prevalere del collocamento “di classe” un freno all'impianto degli uffici “misti” su modello tedesco, a gestione collaborativa tra le organizzazioni operaie e imprenditoriali, che avrebbero potuto essere all'altezza delle forze in gioco:

Nonostante gli sforzi dei riformatori, gli uffici misti non decollarono, a causa della difesa del collocamento di classe da parte delle organizzazioni operaie e dello scarso interes-

13. Cfr. F. Loreto, *Sindacalismo, sindacalismo. La rappresentanza del lavoro in Italia nel primo Novecento: culture, figure, politiche (1900-1914)*, Ediesse, Roma 2015.

14. E. Gondolo, *O registrazione... o carabinieri. A proposito del progetto sul riconoscimento giuridico delle associazioni*, «La Confederazione del lavoro», n. 8, 1 febbraio 1907.

15. S. Musso, *Storia del lavoro in Italia dall'Unità a oggi*, Marsilio, Venezia 2002, pp. 128-129 e 132-136.

se degli imprenditori, restii a partecipare ad organismi che, pur paritetici, rischiavano di imporre regole difficilmente eludibili, lesive della libertà imprenditoriale nell'assunzione¹⁶.

L'assenza di organismi stabilmente e istituzionalmente riconosciuti, in grado di dare risposta alle esigenze poste dallo sviluppo dei rapporti di lavoro, lasciava così un vuoto che sarebbe stato riempito, in tempo di guerra, dal nuovo sistema di rappresentanza tripartita istituito in forma coattiva presso i Comitati di mobilitazione industriale, le normative prodotte dai quali erano vincolanti per le aziende a livello nazionale:

All'interno della Mobilitazione industriale le organizzazioni operaie non godettero, dato il contesto bellico, di piena libertà di azione, e lo Stato si mosse, nei confronti del mondo del lavoro, in un difficile equilibrio tra repressione e concessioni alla ricerca della collaborazione e della pace sociale; tuttavia, all'interno della Mobilitazione industriale venne discussa un'intera gamma di problemi attinenti il lavoro e – seppure in forma costrittiva e controllata dallo Stato, dettata dall'urgenza della situazione bellica – si diede attuazione al principio di stampo corporativo, già affacciato in seno al Consiglio superiore del lavoro, che fosse opportuno attribuire un ruolo definito ai soggetti sociali protagonisti del processo di organizzazione¹⁷.

In questa lettura emergono alcuni dei punti cardine della riflessione di Musso: l'indicazione della necessità di un contesto non occasionale, bensì strutturato e stabile, che governi la contrattazione fra le parti senza limitarne i margini di azione attraverso un eccesso di normazione (*Le regole e l'elusione*, come condensato in una titolazione efficace¹⁸); e il riconoscimento che tale contesto possa assumere forme diverse – pluraliste o autoritarie – in funzione dei diversi momenti storici in cui prende forma, senza mutare in profondità la propria sostanza corporatista.

Non tanto su questi assunti, tuttavia, si era registrata la divergenza di opinioni in quel primo dibattito a Reg-

16. *Ivi*, p. 134.

17. *Ivi*, pp. 138-139.

18. S. Musso, *Le regole e l'elusione. Il governo del mercato del lavoro nell'industrializzazione italiana*, Rosenberg & Sellier, Torino 2004.

gio Emilia, quanto sul nodo della forza sindacale, e della dialettica fra conflittualità e concertazione che vi è sottesa. Nella prospettiva che Musso aveva sviluppato nei suoi scritti leggevo l'interpretazione dei tentativi di creazione di organi per la rappresentanza degli interessi attraverso la mediazione statale periodicamente riproposti nel corso del Novecento come una serie di "occasioni mancate". In età giolittiana, perciò, andavano viste in questa chiave non solo la mancata istituzione del collocamento o la solo adombrata riforma dei probiviri, ma anche la mai attuata riforma del Consiglio del lavoro, su cui avevano insistito le proposte di modifica della sua composizione avanzate prima da Montemartini poi da Angiolo Cabrini per l'elezione delegati da parte delle organizzazioni sindacali e padronali, secondo il principio della pariteticità della rappresentanza¹⁹, nella direzione di inserimento nell'ordinamento normativo di un sistema di regolazione tripartita degli interessi. E nel primo dopoguerra in analoga direzione andava visto il tentativo di rilancio del Consiglio del lavoro nel quadro della breve stagione di riformismo tecnocratico nittiano, quando con l'industriale Dante Ferraris alla guida del dicastero dell'Industria e poi con i progetti dei ministri Abbiate, Labriola e Beneduce si prospettava la creazione di un "parlamento sindacale" da affiancare alla Camera elettiva. La lettura di Musso sulle ragioni della mancata riuscita dei tentativi di realizzare forme di corporativismo pluralista nel momento di massima crisi dello Stato liberale si trovava in consonanza con il filone di analisi che attribuiva tale mancata riuscita alla radicalizzazione dello scontro sociale e all'esonazione delle vertenze sindacali in rivendicazioni di natura politica più generale.

La prospettiva della creazione di un efficace sistema di relazioni industriali – in cui si erano potuti riconoscere, nella primavera del '19, tanto Agnelli quanto Buozzi e la dirigenza socialdemocratica della Cgdl – era destinata alla minorità, in un Paese nel quale i grandi cambiamenti

19. S. Musso, *Storia del lavoro in Italia* cit., pp. 190 sgg. Il dibattito in seno al Consiglio superiore del lavoro si era svolto tra il 1908 e il 1910 ed era stato aperto da Angiolo Cabrini con *La rappresentanza dei lavoratori nei corpi consultivi dello Stato*, Milano 1908. Il tema veniva ripreso più estesamente in Id., *Stato e sindacato nell'amministrazione del lavoro: il problema della rappresentanza nel Consiglio superiore del Lavoro*, Edizioni Lavoro, Roma 1995 (ed. or. 1910).

scaturiti dalla guerra mondiale parevano promettere ben altre innovazioni nelle forme di governo e nell'ordine sociale, si trattasse, a sinistra, della speranza rivoluzionaria nutrita dall'agguerrita falange comunista come, a destra, dalla disciplina autoritaria dell'economia e dello Stato pre-conizzata e sostenuta dai nazionalisti²⁰.

L'incapacità di creare piattaforme formalmente riconosciute per le relazioni di lavoro, l'assenza di regole definite e condivise, cioè, configurava il nodo mai sciolto che si ripresentava nei momenti topici dello scontro fra capitale e lavoro in Italia, ad impedire che la conflittualità si sollevasse dallo scontro delegittimante fra le parti e producesse nuovi assetti di relazioni industriali e produttive. Ciò avveniva anche al volgere degli anni Quaranta, quando il compiuto recupero del comando sul lavoro nelle fabbriche, insieme all'indebolimento e alla divisione dei sindacati per la convergenza della durezza delle condizioni economiche della ricostruzione avrebbe consentito alla Confindustria di Angelo Costa di opporsi al riconoscimento giuridico dell'esperimento dei Consigli di gestione, ostacolando così una regolamentazione istituzionale del rapporto fra le controparti: «l'indisponibilità delle parti sociali a discutere dell'assetto contrattuale alla luce delle istanze poste dalla programmazione è una delle cause decisive di questo fallimento; essa si manifesta soprattutto nel rifiuto di accettare un sistema di procedure di regolazione delle relazioni industriali»²¹. E così «si preparava nell'industria, come già in agricoltura, una svolta nei rapporti di forza»²².

Questo “corporatismo delle regole” – si potrebbe dire – che attraversava la lettura di Musso delle fasi salienti della storia del lavoro e dei rapporti di lavoro in Italia mi pareva non facesse giustizia alla durezza dello scontro che il sindacato aveva dovuto sostenere a fronte di una controparte che poteva contare, nei momenti di crisi, sull'appoggio

20. G. Berta, *Imprese e sindacati nella contrattazione collettiva*, in *Storia d'Italia. Annali*, n. 15, *L'industria*, a cura di F. Amatori, D. Bigazzi, R. Giannetti, L. Segreto, Einaudi, Torino 1999, pp. 997-1039, in particolare p. 1008.

21. M. Magnani, *Alla ricerca di regole nelle relazioni industriali: breve storia di due fallimenti*, in F. Barca (a cura di), *Storia del capitalismo italiano*, Donzelli, Roma 1997, pp. 501-544, cit. a p. 535.

22. S. Musso, *Storia del lavoro in Italia* cit., p. 207.

del potere politico. In fin dei conti, nel primo dopoguerra, nonostante la linea seguita dal governo italiano con una politica di alti prezzi per le commesse militari fosse stata favorevole alla componente imprenditoriale, che non aveva conosciuto restrizioni nell'ottenimento dei profitti, gli industriali più impegnati nella Mobilitazione industriale come Gino Olivetti ed Ettore Conti avevano optato per un suo smantellamento, mentre la Fiom di Bruno Buozzi cercava di conservare il nocciolo collaborativo dell'esperienza: come noto uno dei primi atti del governo Mussolini fu la cancellazione dei retaggi "giolittiani" come i corpi consultivi, e l'eliminazione delle "bardature di guerra", riconsegnando intero il comando sul lavoro alla proprietà.

Era questa interpretazione, invece, a non fare giustizia alla ricerca di Musso, che non si fa incasellare in una dimensione rigidamente politico-istituzionale, né si fa inquadrare in paradigmi ben confezionati: perché la sua analisi nasce dalla storia sociale della fabbrica, dalla conoscenza dei meccanismi di produzione, dei modi di organizzazione operaia, della vita stessa che negli stabilimenti si svolge e prende forma. È una ricerca mossa da una *pietas* per il lavoro concreto e per gli esseri umani che lo agiscono, che non ha formule da applicare, ma guarda alla realtà dei sistemi produttivi e in base a quelli, in seconda istanza, legge la logica delle dinamiche sindacali²³. Il "corporatismo delle regole" che sembra emergere dalla sua ricerca è la constatazione della necessità di una piattaforma di procedure riconosciute che nasce dalla logica stessa della produzione, dei rapporti di fabbrica e di lavoro, e si riflette nella rappresentanza. In questa prospettiva "dal punto di vista del lavoro" si è allora determinato un incontro che ha dato luogo alla nascita della Sislav; e qualche anno dopo, a Venezia, con il suo contributo significativamente intitolato *Trasformazioni del lavoro e antidemocrazia negli anni tra le due guerre*, Musso chiariva nuovamente il suo approccio pragmatico al tema corporatista: nel primo dopoguerra, allora, il compromesso riformista non poté reggere per due ragioni:

Da un lato si registrò l'accresciuto ruolo produttivo de-

23. S. Musso, *I registri del personale per la storia del lavoro. Un commento*, in *Registri del personale e classe operaia italiana*, Guerini e associati, Milano 2010, pp. 181-197.

gli operai di mestiere nel corso della guerra, che non fu senza influenza sulle iniziative operaie e sindacali del dopoguerra, che videro le pulsioni autogestionali promosse dai consigli di fabbrica in Italia, dal movimento degli *shop steward* in Gran Bretagna, dai consigli d'azienda in Germania, tutti caratterizzati, radicali o meno che fossero, dal ruolo di primo piano degli operai di mestiere. Dall'altro lato i cambiamenti della composizione della classe operaia, unitamente ai sacrifici imposti dallo sforzo bellico, portarono al rapido aumento della *membership* dei sindacati industriali e generali, e contemporaneamente al rafforzamento delle organizzazioni datoriali, mentre il ruolo dello Stato, pur destinato a ridimensionarsi, non sarebbe più rientrato nei limiti della fase liberale ottocentesca. Se il nuovo impegno dello Stato nell'economia, i processi di concentrazione industriale con la nascita o il rafforzamento delle grandi imprese, e la massificazione dei sindacati giustificano l'interpretazione secondo cui negli anni Venti si affermarono *big government*, *big business* e *big labour* nel quadro del cosiddetto *Organisiertes Kapitalismus*, nondimeno i processi di cambiamento non furono affatto lineari e non videro una evoluzione verso modelli stabili di relazioni di lavoro pacificate in quanto sistematicamente mediate²⁴.

24. S. Musso, *Trasformazioni del lavoro e antidemocrazia negli anni tra le due guerre*, in L. Cerasi (a cura di), *Genealogie e geografie dell'anti-democrazia nella crisi europea degli anni Trenta. Fascismi, corporativismi, laburismi*, Edizioni Ca' Foscari, Venezia 2019, pp. 31-52, p. 41.